PAT 2024 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

P12

Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.

Norme Tecniche

Adeguato alla Conferenza dei Servizi del 08.09.2025

NORME TECNICHE

Comune di Meduna di Livenza

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Via Vittorio Emanuele 13
31040 MEDUNA DI LIVENZA (TV)
Tel. +39 (0422) 767001

Il Sindaco
Stefano Arnaldo PITTON

Il Consigliere con delega all'Urbanistica
Dott.ssa Tamara MORETTO

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Eleonora ALESSI

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile contrattuale
Raffaele GEROMETTA, urbanista

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI della provincia di TREVISO
RAFFAELE GEROMETTA n°2320 sezione A
settore pianificazione territoriale
PIANIFICATORE TERRITORIALE

Contributi Specialistici
Elettra LOWENTHAL, ingegnere
Matteo CELLA, ingegnere
Marco ROSSATO, urbanista
Giulia RAIMONDO, agronomo forestale
Gino LUCCHETTA, geologo
Andrea LOTENI DELLE VEDOVE, geologo

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI **3**
Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti 3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T. 4
Art. 3 – Efficacia e attuazione 6
Art. 4 – Consumo di Suolo 7
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI **8**
Art. 5 – Perequazione urbanistica 8
Art. 6 – Credito edilizio 10
Art. 7 – Compensazione urbanistica 12
Art. 8 – Schede progettuali 13
Art. 9 – Schede puntuali 15
Art. 10 – Accordi tra soggetti pubblici e privati 16
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **17**
Parte I: Vincoli **17**
Art. 11 – Vincolo paesaggistico e Monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 431/1985, ex 1089, 1939 17
Art. 12 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale 19
Parte II: Pianificazione di livello superiore **21**
Art. 13 – Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e Provinciale 21
Art. 14 – Zone Umide 22
Art. 15 – Centri storici 23
Art. 16 – Aree a rischio idraulico in riferimento al P.G.R.A 24
Parte III: Altri elementi e norme di tutela **25**
Art. 17 – Servitù idraulica idrografia 25
Art. 18 – Fasce di tutela idrografia principale 26
Art. 19 – Viabilità 27
Art. 20 – Reti tecnologiche principali 28
Art. 21 – Cimiteri 29
Art. 22 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 30
TITOLO IV: INVARIANTI **32**
Art. 24 – Invarianti di natura paesaggistica 32
Art. 25 – Invarianti di natura ambientale 33
Art. 26 – Invarianti di natura storico-monumentale 34
TITOLO V: FRAGILITA' **36**
Art. 27 – Compatibilità geologica 36
Art. 28 – Misure di salvaguardia idraulica 38
TITOLO VI: TRASFORMABILITA' **40**
Parte I: Azioni strategiche – Sistema insediativo **40**
Art. 29 – Urbanizzazione consolidata 40
Art. 30 – Area produttiva ampliabile 41
Art. 31 – Aree produttive non ampliabili 42
Art. 32 – Edificazione diffusa 43
Art. 33 – Aree di riqualificazione e riconversione 44
Art. 34 – Limiti fisici alla nuova edificazione 45
Art. 35 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 46
Art. 36 – Servizi di interesse comune esistenti di maggiore rilevanza 47
Art. 37 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento 48
della qualita' urbana e territoriale, alla riqualificazione e alla riconversione 48
Parte II: Azioni strategiche – Sistema infrastrutturale **49**
Art. 38 – Infrastrutture di maggior rilevanza 49
Art. 39 – Percorsi ciclopedonali 51
Parte III: Valori e tutele – Sistema storico ambientale **53**
Art. 40 – Ville Venete e Contesti figurativi, Pertinenze scoperte da tutelare, Coni visuali 53
Art. 41 – Aree agricole 54
Art. 42 – Rete ecologica 56
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI P.I. **59**
Art. 43 – Norme specifiche per il P.I. 59
Art. 44 – Norme specifiche per le A.T.O. 61
Art. 45 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla V.A.S. 62

Art. 46 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento V.A.S. 69
Art. 47 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive 81
Art. 48 - Localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita 83
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA 84
Art. 49 – Approvazione del P.A.T. 84
Art. 50 – Misure di salvaguardia 85
ELENCO ABBREVIAZIONI 87
ALLEGATO A: CONSUMO DI SUOLO 88
ALLEGATO B: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI 89
A.T.O. 1 – Ambito Urbano 90
A.T.O. 2 – Ambito Produttivo 91
A.T.O. 3 – Ambito Agricolo 92

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Meduna di Livenza si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Meduna di Livenza norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. n. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale, il P.A.T. detta regole di applicazione per le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono:

ELABORATI CONOSCITIVI

ELABORATI GRAFICI

(1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- Elab. 01 Tav. 1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale del Veneto | PTRC 2020
- Elab. 02 Tav. 1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso | PTCP 2010
- Elab. 03 Tav. 1.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni | PGRA
- Elab. 04 Tav. 1.4 Mosaico PAT Comuni limitrofi scala 1:20.000

(2) STATO DI FATTO

- Elab. 05 Tav. 2.1 Ortofoto 2018 (AGEA) scala 1:10.000
- Elab. 06 Tav. 2.2 Carta Tecnica Regionale. Aggiornamento al 2023 scala 1:10.000

(3) ATTUAZIONE PRG VIGENTE

- Elab. 07 Tav. 3.1 Grado di saturazione zone residenziali di completamento (B/C1) scala 1:10.000
- Elab. 08 Tav. 3.2 Attuazione zone residenziali di espansione (C2) scala 1:10.000
- Elab. 09 Tav. 3.3 Attuazione zone produttive di espansione/riconversione (D1/Dm) scala 1:10.000
- Elab. 10 Tav. 3.4 Attuazione aree a servizi scala 1:10.000

(4) SISTEMA INSEDIATIVO

- Elab. 11 Tav. 4.1 Classificazione degli edifici per altezza scala 1:10.000
- Elab. 12 Tav. 4.2 Classificazione dei tessuti urbani per funzioni prevalenti scala 1:10.000

(5) SISTEMA DELLE FRAGILITÀ GEOLOGICHE

- Elab. 13 Tav. 5.1 Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 14 Tav. 5.2 Carta geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 15 Tav. 5.3 Carta idrogeologica scala 1:10.000

(6) SISTEMA AMBIENTALE

- Elab. 16 Tav. 6.1 Uso del suolo scala 1:10.000
- Elab. 17 Tav. 6.2 Copertura uso del suolo agricolo scala 1:10.000
- Elab. 18 Tav. 6.3 Ambiti di paesaggio scala 1:10.000
- Elab. 19 Tav. 6.4 Frammentazione del territorio scala 1:10.000

(7) SISTEMA INFRASTRUTTURALE

- Elab. 20 Tav. 7.1 Infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000

- (8) ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab.21 Relazione Conoscitiva

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

ELABORATI GRAFICI

- Elab. P1 Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale scala 1:10.000
- Elab. P2 Tav. 2 Carta delle Invarianti scala 1:10.000
- Elab. P3 Tav. 3 Carta delle Fragilità scala 1:10.000
- Elab. P4 Tav. 4 Carta delle Trasformabilità scala 1:10.000

ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab. P5 Dossier partecipazione
- Elab. P6 VAS Rapporto Ambientale
- Elab. P7 VAS Sintesi non tecnica
- Elab. P8 Studio per la Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 1400/2017
- Elab. P9 Relazione sullo stato agroambientale del paesaggio
- Elab. P10 Compatibilità idraulica
- Elab. P11 Relazione di progetto
- Elab. P12 Norme Tecniche
- Elab. P13 Relazione geologica

ART. 3 – EFFICACIA E ATTUAZIONE

1. La Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Ex Art. 50 comma 4, lettera L) della LR61/85 e s.m.i. adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/05/2011 e approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2011., all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I. per le parti con essa compatibili.

2. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità

3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti N.T. sono suddivise in:
   a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
   b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore;
   c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

ART. 4 – CONSUMO DI SUOLO

1. Il P.A.T. determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), della L.R. 14/2017 ed in coerenza con la stesso, la aggiorna periodicamente.
2. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2, comma 1, lett.e), della LR 14/2017 sono quelli già individuati con deliberazione della Giunta n. 668/2018 e riportati nell'allegato A delle presenti Norme Tecniche.
3. La quantità massima di consumo di suolo prevista per il Comune di Meduna di Livenza è pari a 6,05 ha.
4. Il consumo di suolo dovrà essere verificato dal Comune in sede di PI, dalla sua adozione ed a seguito dell'approvazione dei piani attuativi e del rilascio dei titoli abilitativi, e segnalato in un apposito registro del consumo di suolo. Gli esiti di tali verifiche andranno riportati all'interno del monitoraggio del PAT.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 5 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 35.

DEFINIZIONE

1. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate alle trasformazioni tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
3. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere nella misura non superiore al 50% del plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
4. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
   a) realizzazione di Opere Pubbliche;
   b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
   c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
   d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche (N.T.).
5. L'A.C. può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 5 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

6. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
   a) il Piano degli Interventi (P.I.);
   b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
   c) i Comparti Urbanistici;
   d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
   e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
   f) gli atti di Programmazione negoziata;
7. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree da cedere al Comune sulla base di:
   a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti N.T.;
   b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate in:
      - aree già destinate ad usi urbani a maggiore o minore densità;
      - aree già destinate alle attività produttive;
      - aree dismesse o sottoutilizzate;

- aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
- aree di rilevante qualità ambientale;

c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. vigente alla data di adozione del primo P.I. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
- aree destinate alla produzione;
- aree destinate a standard non attuati;
- aree destinate all'agricoltura;
- aree destinate alla riqualificazione urbana.

8. Le Z.T.O. individuate nel P.I. e interessate dalla perequazione urbanistica, articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.

9. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 8 delle presenti N.T., che definisca:
   a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
   b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
   c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del Dimensionamento previsti dal P.A.T.;
   d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.

10. I P.U.A. e i comparti urbanistici individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

ART. 6 – CREDITO EDILIZIO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 36.

DEFINIZIONE

1. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
   a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
   b) alla demolizione di opere incongrue;
   c) all'eliminazione di elementi di degrado;
   d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità;
   e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

3. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
   a) il Piano degli Interventi (P.I.);
   b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
   c) i Comparti Urbanistici;
   d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
   e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
   f) gli Accordi di programma.
4. Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio.
5. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie esemplificative:
   a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
   b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
   c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
   d) interventi di miglioramento della qualità edilizia ed architettonica con particolare riferimento agli edifici ed agli ambiti di natura storica già individuati quali invarianti;
   e) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
   f) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
   g) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
   h) aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
6. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.
7. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:

a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
   - tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
   - micro zona catastale di appartenenza;
   - vetustà;
   - stato di conservazione;
   - interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

8. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro contenente:
   a) i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
   b) la quantificazione del credito edilizio in relazione alla sede di utilizzo;
   c) i termini temporali di utilizzo.

ART. 7 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 37.

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
3. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

4. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
   a) il Piano degli Interventi (P.I.);
   b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
   c) gli atti di programmazione negoziata.
5. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal P.A.T..

ART. 8 – SCHEDE PROGETTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Progettuali sono finalizzate ad indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.

3. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i seguenti temi:
   a) aree agricole e residenza
      - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
      - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
      - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
      - realizzazione di barriere verdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico;
      - creazione di fasce tampone e di siepi riparali;
      - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
      - miglioramento della dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati;
      - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
      - incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
   b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
      - valorizzazione del territorio agroforestale;
      - creazione di corridoi di connessione;
      - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
      - creazione di varchi;
      - recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili che ricadono interamente o anche parzialmente all'interno della rete ecologica);
      - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
      - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
      - gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle deiezioni animali;
      - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi;
      - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
      - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
      - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
      - contenimento dell'espansione delle "frange urbane";
   c) aree produttive
      - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
      - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;
      - riorganizzazione delle attività economiche disperse sul territorio, in particolare quelle ubicate nelle aree di piccola dimensione favorendo la riaggregazione in aree idonee costituendo comparti, forniti di adeguati servizi e strutture alle aziende;
      - riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;

- miglioramento servizi per il personale delle aziende: mense, asili, etc;
- densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
- proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
- eliminazione degli esuberi realizzati utilizzando incentivi economici quali il credito edilizio, o mediante la trasformazione ed il cambio d'uso;
- valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.

ART. 9 – SCHEDE PUNTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune aree, fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o agricolo o le caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e/o recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali:
   a) n. 80/1980;
   b) n. 61/1985;
   c) n. 11/1987.
   d) n. 24/1985.
   o in altre casistiche individuate in sede di elaborazione del P.I..

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.

ART. 10 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 6.

DEFINIZIONE

1. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, l'A.C. può assumere nel P.A.T. e/o nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma del presente Articolo sono i seguenti:
   a) l'A.C. rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel P.A.T. o nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
   b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di Accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
      - individuazione e dati del soggetto proponente;
      - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
      - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
      - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
      - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
   c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli Accordi ed eventuali cointeressati;
   d) le proposte di Accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.A.T. e/o del P.I. e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli Accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.A.T. e/o del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.

3. L'A.C. potrà assumere nel P.A.T. o nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità ed urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.

4. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e dalle presenti N.T., trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 11 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX 431/1985, EX 1089, 1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10
- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 11
- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 134
- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ
1. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono:
   a) i vincoli paesaggistici sui corsi d'acqua ex 431/1985:
      - Fiume Livenza;
      - Fiumicello Sambellino,
      - Canale Malgher (Postumia)
      - Fiumicello Fiume;
   b) il vincolo di destinazione forestale riportate nella Carta Forestale Regionale ai sensi dell'art.14 e 14 della L.R. 52/78,
   c) i territori coperti da foreste e da boschi e sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), nonché sottoposti a regime di vincolo di destinazione forestale, ai sensi degli art. 14 e 15 della L.R. 13/09/1978,
   d) il vincolo – idrogeologico e forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.
   e) i vincoli monumentali sugli immobili ex 1089/1939:
      - Villa Wiel;
      - Villa Frattina,
      - Villa Saccomani,
      - Palazzo Michiel Loredan (Municipio);
      - il Ponte metallico sul Fiume Livenza;
   f) l'intero territorio del Comune di Meduna di Livenza è classificato in "zona sismica 3", ai sensi della DGR 96/C del 07.08.2006, in applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successiva ordinanza 3519/2006.
   g) Zone di interesse archeologico (art.142, lett.m)

2. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004:
   a) i corsi d'acqua di cui al comma precedente, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312) ;
   b) le zone boscate ai sensi dell'Art. 142, lett. g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

c) gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e gli immobili vincolati ai sensi dell'Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti;
d) zone di interesse archeologico

DIRETTIVE

3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

4. Il P.I., in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori monumentali e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
   a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
   b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
   c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

6. Nelle zone di interesse archeologico

   a. per le zone di vincolo archeologico e per le fasce di rispetto dei punti di ritrovamento sparsi: il rilascio del permesso a costruire di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, è condizionato dal rilascio di un nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e deve essere preceduto da operazioni di scavo preventivo eseguibile in saggi di coincidenza delle fondazioni internamente all'area edificabile, fino alla profondità di impostazione delle strutture di fondazione, a cura e spese del titolare del permesso a costruire. Le operazioni di scavo dovranno svolgersi alla presenza di un archeologo di provata competenza che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
   b. per le zone interesse archeologico prima dell'inizio di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, deve essere data notizia alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

   Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi necessari per una eventuale variante del permesso a costruire in corso o disporre l'annullamento, sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta l'immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale.

ART. 12 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
- Direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE.
- DPR n. 357 del 08.09.1997.
- DPR n. 120 del 120.03.2003.
- DM del 03.04.2000.
- LR n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- DPGR del 18 maggio 2005, n. 241
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" corrispondono al Sito di Interesse Comunitario SIC - IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano e alla Zona di Protezione Speciale ZPS - IT3240013 - Ambito Fluviale del Livenza.

2. Il SIC - IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano ha un'estensione pari a 1955 ha e la ZPS - IT3240013 Ambito Fluviale del Livenza ha un'estensione pari a 1.061 ha. Il SIC e la ZPS si collocano lungo il corridoio fluviale del Fiume Livenza.

DIRETTIVE

3. Il P.I. assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti alle componenti biotiche delle aree SIC e ZPS e congiuntamente alla pianificazione di settore prevede:
   a) la tutela di:
      - avifauna nidificante, svernate e migratrice;
      - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
      - ambienti dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
   b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
   c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
   d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
   e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
   f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Nell'ambito ed in prossimità del SIC e della ZPS, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017.
5. Per le specie di interesse conservazionistico
   Pesci (*Alosa fallax; Lampetra zanandreai; Sabanejewia larvata; Salmo marmoratus*),
   Anfibi (*Bombina variegata; Rana latastei*),
   Uccelli (*Alcedo atthis; Anas platyrhynchos; Chilidonias niger; Circus aeruginosus; Crex crex; Ixobrychus minutus; Lanius collurio; Nycticorax nycticorax; Picus viridis; Porzana porzana; Tringa glareola*).

Si richiamano i pertinenti articoli dell'All. B alla DGR 786/2016, che individuano specifiche misure di conservazione per le sopra dette specie e riportano divieti, obblighi e buone prassi per la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

Relativamente alle specie esotiche:

Per di interventi attuativi del PAT che prevedono interventi di gestione del verde, si raccomanda di tenere presente la DGR n. 1059 del 29/08/2023 che definisce gli indirizzi operativi e gestionali in materia di contrasto alle specie esotiche invasive.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 13 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO REGIONALE E PROVINCIALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il Comune attraverso il P.A.T. e gli altri strumenti urbanistici e di settore persegue le finalità definite dal P.T.R.C e P.T.C.P. riguardanti la:
   a) la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
   b) la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
   c) la tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
   d) l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
   e) la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.

2. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, il P.A.T.:
   a) recepisce le direttive e prescrizioni del P.T.C.P.;
   b) sottopone a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di PTCP precisandone e ridefinendone se del caso le aree interessate.

DIRETTIVE

3. Il PI recepisce le direttive previste dalle Norme Tecniche del P.T.R.C. e P.T.C.P.

PRECRIZIONI E VINCOLI

4. Il PI deve conformarsi e dare attuazione alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche del P.T.R.C e P.T.C.P.

ART. 14 – ZONE UMIDE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Art. 70 delle Norme di Attuazione.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola n.1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni dell'Art. 70 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) contenente direttive e prescrizioni per le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici.

DIRETTIVE

2. Il P.I. sulla base delle previsioni del P.T.C.P e nel rispetto del presente P.A.T. persegue i seguenti obiettivi di salvaguardia:
   a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
   b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
   c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
   d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

ART. 15 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 40
- Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
- Piano Regolatore Generale vigente

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono:
   a) Meduna di Livenza
   b) Mure
2. La perimetrazione è stata definita sulla base del P.R.G. Vigente.

DIRETTIVE

3. Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art 30, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
4. Il P.I. dovrà definire:
   c) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
   d) gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;
   e) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
   f) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
   g) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
   h) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
   i) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici
5. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
   a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
   b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
   c) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
   d) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
   e) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
   f) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell'ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 11 e nei successivi Artt. 29 e 30 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni:
   a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente alla data di adozione del P.A.T.;
   b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I..

ART. 16 – AREE A RISCHIO IDRAULICO IN RIFERIMENTO AL P.G.R.A

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Direttive 2007/60/CE
- D.Lgs 49/2010 art. 7 comma 6 lett a)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le aree individuate dal P.G.R.A. all'interno del territorio comunale in base al livello di pericolosità idraulica sono:
   a) F – Area fluviale (Art. 10 delle Norme di Attuazione del P.G.R.A.)
   b) P3a - Aree a elevata pericolosità idraulica (Art. 12 delle Norme di Attuazione del P.G.R.A.)
   c) P2 - Aree a media pericolosità idraulica (Art. 13 delle Norme di Attuazione del P.G.R.A.)
   d) P1 - Aree a moderata pericolosità idraulica (Art. 14 delle Norme di Attuazione del P.G.R.A.)

2. Il PGRA individua nel territorio di competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali aree soggette a pericolo di natura idraulica a scopo preventivo per la pubblica incolumità e per danni a edifici ed infrastrutture dovuti ad alluvioni.
3. Oltre ad aree la cui pericolosità è riconosciuta e classificata secondo la gravità della stessa, sono individuate anche "zone di attenzione" ovvero "porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità" ai sensi dell'art. 9 punto 1 delle norme di attuazione del PGRA,.
4. Nel territorio del Comune di Meduna di Livenza non sono presenti zone di attenzione idraulica.

DIRETTIVE

5. In fase di attuazione del PAT (PI, PUA ed interventi diretti) nelle aree individuate a pericolosità idraulica si applica quanto previsto nella NT del PGRA con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti delle classi di rischio specifico R2 e R3.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Gli interventi nelle aree a rischio idraulico R1 ed R2 dovranno rispettare quanto prescritto rispettivamente agli artt. 13 e 14 delle norme di attuazione del PGRA redigendo, quando richiesto, verifiche di compatibilità idraulica anche tramite gli ausili tecnici messi a disposizione dall'Autorità Distrettuale (carte delle altezze idriche, software SIGMA e schede allegato A - 2.1 e 2.2 norme di attuazione).
7. Il Comune, nel rilasciare il certificato di destinazione urbanistica attesta, ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle norme di attuazione del PGRA, l'eventuale presenza di classi di rischio.
8. Le classi di rischio costituiscono condizioni di riferimento per le attività di trasformazione e uso del territorio.
9. Le classi di rischio costituiscono altresì riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione strutturali o non strutturali e per i piani di emergenza di protezione civile.
10. Quanto agli aspetti di gestione della risorsa idrica qualsiasi intervento previsto dagli strumenti urbanistici comunali non dovrà pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal PGRA, nel rispetto in ogni caso del principio di non deterioramento del medesimo corpo idrico, come stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE (art.4) e dal D.Lgs 152/2006 (artt. 76 e 77);
11. Quanto agli aspetti di natura idraulica, dovrà essere valutata la coerenza degli interventi previsti, rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA (Piano di carattere sovraordinato), attraverso l'acquisizione dell'attestato di rischio elaborato con il software Herolite, secondo la procedura indicata nella piattaforma SIGMA al link seguente:
    https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/servizi/applicativi/herolite/.

PARTE III: ALTRI ELEMENTI E NORME DI TUTELA

ART. 17 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del 05.07.1904

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ
1. I fiumi e canali regolamentati ai sensi del presente articolo sono:
   a) Fiume Livenza;
   b) Fiumicello Sambellino,
   c) Canale Malgher (Postumia)
   d) Fiumicello Fiume;
   e) Nuovo Canale Corella

2. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° Artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici Artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE
3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
4. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige una fascia di rispetto inedificabile di m. 10 (dieci) dall'unghia esterna dell'argine principale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riducibili a m. 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra.
5. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.

ART. 18 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono tutelate ai sensi dell'Art. 41 L.R. 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
   a) Fiume Livenza;
   b) Fiumicello Sambellino,
   c) Canale Malgher (Postumia)
   d) Fiumicello Fiume;

DIRETTIVE

2. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto di larghezza rispettivamente:
   - fino a metri 10 per i canali emissari e principali;
   - fino a metri 4 per i canali secondari;
   - fino a metri 2 per i restanti (in base ai regolamenti di Polizia Rurale vigenti).

   Tali fasce sono misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine e destinate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.

   Le conseguenti zone di rispetto sono di larghezza rispettivamente:
   - fino di metri 4 per i canali emissari e principali;
   - fino a metri 2 per i canali secondari;
   - fino a metri 1 per i restanti.

   Queste possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato stabile -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904 sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi tra il limite della fascia e della zona di rispetto, cioè tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali, tra metri 2 e 4 per i canali secondari e tra metri 1 e 2 per gli altri in base ai regolamenti di Polizia Rurale vigenti.

3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto.

4. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT :
   a) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue distanze diverse da quelle previste nel presente Articolo;
   b) definisce interventi di compensazione ambientale;
   c) stabilisce i criteri e le modalità per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e la demolizione fabbricati situati all'interno o in area prossima alla zona di tutela, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

ART. 19 – VIABILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada".
- Piano Regionale Trasporti del Veneto.
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi del sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto, esternamente al perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, E4, F, turistico ricettive, di protezione e sviluppo controllato), classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
   a) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:
      - Strada Provinciale n. "12"
      - Strada Provinciale n. "51";
   b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
   c) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
   d) viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

2. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

3. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

4. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

6. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo valgono le disposizioni del PRG vigente.

ART. 20 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge n. 36 del 22.02.2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
- DPCM 08.02.2003
- Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
- Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
- D.M. Interno 24.11.1984

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:
   a) "220 Kv" Pordenone-Salgareda".

DIRETTIVE

2. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.

10. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT :

    a) provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti e gasdotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali;
    b) stabilisce i criteri e le modalità per la delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con elettrodotti e gasdotti, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. La localizzazione di nuovi elettrodotti e gasdotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti e della legislazione regionale di attuazione vigente.

12. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 21 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.
- D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990
- Legge n. 166, 1 agosto 2002

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ
1. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicati in corrispondenza di:
   a) Meduna di Livenza;

DIRETTIVE
2. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
3. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
- D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
- D.P.C.M. 8 luglio 2003
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua un impianto di comunicazione elettronica ad uso pubblico ubicato in Via Cimitero, n° 8;
2. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

3. Il P.I., anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
   a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
      - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
      - area di pregio storico-architettonico;
      - area di pregio paesaggistico-ambientale;
      - elemento significativo da salvaguardare;
      - edificio di valore storico-ambientale;
      - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
      - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
      - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
      - elementi naturali di pregio;
   b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
      - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
      - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
      - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
      - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
      - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
   c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
      - zone produttive;
      - zone per impianti tecnologici
      - in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.
4. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT stabilisce i criteri e le modalità per la delocalizzazione di costruzioni esistenti in contrasto con impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, anche

mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
   a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
   b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
   c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
   d) siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
   e) sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 24 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 2, "Carta delle Invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ
1. Il PAT definisce invarianti di natura paesaggistica:
   a) Il contesto figurato del Complesso Monumentale Villa Girardi, Della Frattina, Zanussi; (vedi P.T.C.P.);
   b) i coni visuali (vedi P.T.C.P.);
   c) Le pertinenze scoperte da tutelare;
   d) le siepi (vedi P.T.C.P.);
   e) i filari alberati lungo i principali assi viari;

2. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

3. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tav. n.4 "Carta delle Trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
   a. eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
   b. riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista paesaggistico;
   c. controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
   d. disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 2, "Carta delle Invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT definisce invarianti di natura ambientale:

   a) la rete idrografica principale;
   b) i paleoalvei;
   c) l'area di potenziale completamento della rete ecologica (vedi P.T.C.P)
   d) la rete ecologica (comprensiva di area nucleo (Core area), area di completamento, area di connessione naturalistica (Buffer Zone);
   e) Isole ad elevata naturalità (Stepping Stone);

   in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:
   - articolazione dei sistemi biotici;
   - dotazione degli elementi di connessione ecologica;
   - qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
   - equipaggiamento verde strutturato;
   - caratteristiche morfologiche e paesaggistiche.

2. Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

3. Il PI dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola 4 "Carta delle trasformabilità" gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
   a) difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
   b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
   c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
   d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
   e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
   f) disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Oltre a quanto previsto nella Parte III del Titolo VI delle presenti Norme Tecniche, sono vietati:
   a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
   b) l'apposizione di cartelli pubblicitari come definiti dall'Art. 47, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS;
   c) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli.

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 2, "Carta delle Invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT definisce invarianti di natura storico monumentale:
   a) agro-centuriato;
   b) le ville venete;
   c) gli edifici con grado di protezione (vedi PRGC vigente alla data di adozione del P.A.T.);

DIRETTIVE

2. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
   a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
   b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
   c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
   d) l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
   e) l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
   f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
   g) l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi inedificati contigui.

5. Per ogni tipo di intervento da attuarsi sulle risorse culturali di interesse provinciale (Palazzo Michiel - Loredan (Municipio), Villa Girardi, Policreti, Wiel, Villa Girardi, Della Frattina, Zanussi, contesto figurativo di Villa Girardi), è necessario definire una progettazione architettonica articolata in quattro momenti:
   a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
   b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
   c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
   d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.

6. Il P.I., per gli interventi di cui al comma 5 precedente, prevede idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare:
   a) l'inserimento di nuovi usi e funzioni nel rispetto dei caratteri distintivi del bene;
   b) l'esclusione di restauri mimetici con demolizione e ricostruzione degli interni;
   c) indirizzi progettuali rispettosi dei caratteri tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti;
   d) l'ammissibilità di nuove consistenze edilizie di tipologie diverse dall'esistente solo in caso di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non vincolati e previo parere di una commissione provinciale di esperti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
   a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G.C. Vigente e dalle Varianti al P.R.G.C. adottate al momento dell'entrata in vigore del primo P.A.T.;
   b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica salvo motivate situazioni particolari da valutare, per le quali tale modifica sarà possibile anche prima della redazione ed approvazione del P.I..

8. Nelle aree individuate dal P.T.C.P. come "agro centuriato" la valutazione della necessità di segnalare preventivamente alla Soprintendenza ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, viene effettuata dalla autorità competente sulla base di:
   - entità dell'intervento;
   - vicinanza al sito rischio archeologico.

TITOLO V: FRAGILITA'

ART. 27 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.
- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive";
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- Il Comune di Meduna di Livenza è stato classificato sismico in Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell'Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 e successiva ordinanza 3519/2006

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 3, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
   - alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
   - alla compressibilità dei terreni;
   - alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
   - alla capacità di drenaggio locale;
   - alla profondità della superficie di falda;
   - alla risposta sismica locale ed alla classificazione sismica di riferimento (zona 3);
   - ad altre caratteristiche geologiche minori.
2. Sono individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo, tre categorie di terreno:
   a) "area idonee a condizione A" comprendente:
      le aree di alto topografico, sulle quali si sviluppa la maggior parte del tessuto urbanizzato. Le caratteristiche geotecniche del terreno sono variabili con condizioni sature a limitata profondità
   b) "area idonee a condizione B" comprendente:
      corrispondono alle aree di bassura topografica in cui, oltre alle variabili caratteristiche geotecniche dei terreni ed alle condizioni sature a profondità limitata, abbiamo anche difficoltà di drenaggio, con possibilità di ristagni idrici oppure di esondazioni
   c) "area non idonea" comprendente:
      le aree golenali oppure adiacenti i corsi d'acqua e canali principali. Si tratta di aree esposte al pericolo di esondazione e sommersione.

DIRETTIVE

3. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla classificazione sismica del Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alla normativa vigente (vedi "strumenti e legislazione di riferimento" richiamata nel presente Articolo).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le tre categorie di terreno sono così regolamentate:
   a) "area idonea a condizione A" che include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
      - indagine geologica e geotecnica con valutazione della amplificazione sismica locale e di eventuali fenomeni co-sismici;
      - Valutazione di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica e Verifica di compatibilità idraulica nei casi previsti dal PGRA;
      - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

      il tutto al fine di:
      - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione,
      - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque,
      - indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico,
      - verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato,
      - definire le modalità dei movimenti terra consentiti,
      - stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale,
      - definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
   b) "area idonea a condizione B" che include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
      - indagine geologica e geotecnica con valutazione della amplificazione sismica locale e di eventuali fenomeni co-sismici;
      - Verifica di compatibilità idraulica nei casi previsti dal PGRA e Valutazione di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica;
      - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

      il tutto al fine di:
      - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione,
      - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque,
      - indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico,
      - verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato,
      - definire le modalità dei movimenti terra consentiti,
      - stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale,
      - definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
   c) "area non idonea", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.

      Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'Art. 3, lett. a), b), c) e d), esclusa la demolizione con ricostruzione e a condizione che gli edifici oggetto di intervento non siano destinati alla permanenza di persone.

ART. 28 – MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), Approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/12/2022. Pubblicazione in G.U. n. 31 del 07/02/2023
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Direttive 2007/60/CE
- D.Lgs 49/2010 art. 7 comma 6 lett a)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".
- Tavola 3, "Carta delle Fragilità".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT prevede l'adozione di misure per la riduzione della vulnerabilità di edifici, tessuti urbani e aree ai rischi idraulici, in relazione alle aree di pericolosità idraulica ed alla frequenza di allagamento che li caratterizza, con particolare riferimento a quelle individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà a precisare l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il P.G.R.A. e con il P.T.C.P..

3. Il P.I. e tutti i P.U.A. dovranno, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non sia significativamente variato il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al P.U.A. che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R.V. n. 1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i. "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. In tutte le aree del territorio comunale sono vietati:
   a) le fognature miste;
   b) le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità; è ammessa deroga per il tratto strettamente necessario alla realizzazione di accessi ai lotti, in questi casi è comunque subordinato al nulla osta dell'Ente Gestore del corso d'acqua.
      La tombinatura ammessa per cause di pubblica incolumità deve comunque:
      - essere sottoposta a parere del Consorzio di Bonifica;
      - avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
      - avere pozzetti di ispezione ad ogni incrocio e ogni 30 m circa;
      - avere una griglia grossolana removibile, con sfioratore a monte della tombinatura.
   c) pozzi drenanti nei casi in cui non sia garantito 2 m di franco tra la superficie freatica massima ed il fondo del manufatto.

5. In tutte le aree del territorio comunale è obbligatorio:
   a) predisporre, in accompagnamento dei progetti di intervento e trasformazione, una specifica relazione idraulica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti e richiedere

all'ente competente (Consorzio di Bonifica o Genio Civile di Treviso) il parere idraulico per gli interventi di urbanizzazione e nuova lottizzazione;

b) impermeabilizzare gli interrati, ove consentiti, ed evitare l'installazione di sistemi fissi e/o permanenti volti all'abbassamento del livello di falda nella prossimità dell'edificio;
c) dotare le coperture, eccezion fatta per le zone con terreno impermeabile, di rete di raccolta e convogliamento e smaltire le acque raccolte nel sottosuolo con pozzi drenanti o con tubazioni/trincee drenanti;
d) prevedere, sulla linea di smaltimento delle acque meteoriche, pozzetti di ispezione ad ogni incrocio e ogni 30 m circa;
e) rispettare le modalità e le limitazioni indicate dall'Ente gestore (Consorzio di Bonifica Piave o Genio Civile) per lo scarico nei fossati, nei corsi d'acqua e nelle condotte tombate delle portate di pioggia e/o depurate;
f) inserire fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, lungo le nuove strade in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture. Salvo che le verifiche di dettaglio dimostrino la necessità di misure più cautelative, va adottata per le nuove strade una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie asfaltata.
   Per modifiche alle strade esistenti quali ad esempio gli allargamenti di sezione sarà sufficiente mantenere l'invarianza idraulica in senso stretto compensando la differenza di portata generata dall'intervento in oggetto.
g) garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;
h) osservare le disposizioni dettate dal Piano di Tutela delle Acque Veneto.

<u>Norme specifiche per le aree a pericolosità idraulica</u>

6. Qualora le aree interessate da trasformazione ricadano all'interno dei perimetri di pericolosità idraulica secondo il PGRA sono da ritenersi valide le Norme di Attuazione dello stesso. In recepimento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), il PAT individua e perimetra le aree soggette a dissesto idraulico nel territorio comunale di Meduna di Livenza, distinguendole in:
   a) F: aree fluviali (Artt. 7, 10, 11 e 15 delle Norme di Attuazione del PGRA),
   b) P3a: aree a pericolosità idraulica elevata (Artt. 7, 12 e 15 delle Norme di Attuazione del PGRA),
   c) P2: aree a pericolosità idraulica media (Artt. 7, 13 e 15 delle Norme di Attuazione del PGRA),
   d) P1: aree a pericolosità idraulica moderata (Artt. 7, 14 e 15 delle Norme di Attuazione del PGRA),

   a cui si applicano le limitazioni e i vincoli posti dalle Norme di Attuazione del PGRA stesso.

<u>Schema procedurale per rilascio pareri di compatibilità idraulica</u>

7. Per il rilascio dei pareri di compatibilità, è necessario seguire il seguente schema procedurale
   - per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 m², si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT;
   - per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 m² e pari o inferiori a 1000 m², si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT;
   - per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 m², si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT.

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE – SISTEMA INSEDIATIVO

ART. 29 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le aree di urbanizzazione consolidata come restituite nella variante al PRG ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017 approvata con DCC n°10 del 10 febbraio 2021, comprendono:
   a) gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
   b) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a Z.T.O. di tipo A, B, C, D ed F

DIRETTIVE

2. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
   a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
   b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
   c) definite dalle zone di espansione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Il P.I. dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP.
4. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T..

ART. 30 – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli ambiti destinati ad attività produttive nel territorio comunale di Meduna di Livenza e riconosciuti dal P.T.C.P. quali potenzialmente ampliabili sono circoscritti alla "Zona Industriale Muttoni".

DIRETTIVE

2. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti tale ambito e ne riporta gli esiti nel piano di monitoraggio del PAT

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Il P.A.T. prevede l'ampliamento dell'area produttiva individuata dal P.T.C.P. come "ampliabile" finalizzato alla localizzazione di nuove attività produttive.
4. Gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di P.U.A. ai sensi dell'art.19 della LR 11/2004.
5. In tale area sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate. Per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal PRC saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b), c) e d) del DPR n. 380/01, fatta salva la possibilità di applicare la procedura di SUAP in variante al PAT.

ART. 31 – AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ
1. Gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili sono tutti quelli destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 30.
2. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

DIRETTIVE
3. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. definisce:
   a) le zone destinate ad attività produttive non compatibili con il contesto abitativo, ambientale o paesaggistico attiguo individuando:
      - le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale;
      - le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio;
   b) le destinazioni d'uso ammesse tra quelle previste dal PTCP.
4. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
   a) stato di attuazione delle aree esistenti;
   b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
   c) quantificazione e qualificazione della domanda generata da:
      - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
      - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
      - l'ampliamento di attività già presenti nel territorio del Comune da realizzarsi nelle "Aree produttive ampliabili" come definite nel precedente Art. 30;
      - riorganizzazione delle aree produttive.
   d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
   e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
   f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale.

   procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.
   L'esito di tali verifiche è riportato nel piano di monitoraggio del PAT.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
5. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di P.U.A..
6. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente.

ART. 32 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4.1, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
   a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
   b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
   c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.

DIRETTIVE

2. Il P.I.:
   a) precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.
   b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G.C. Vigente .

3. Il P.I., mediante le schede progettuali di cui al precedente Art. 8, disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo:
   a) limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del Dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T.;
   b) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
   c) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
   d) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
   e) realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei residenziali in territorio extraurbano, anche mediante la realizzazione di una fascia d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m e con l'utilizzo di tipologie edilizie dell'architettura rurale;
   f) definizione di criteri per l'insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili con le caratteristiche dell'area.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G.C., non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V e VI della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

ART. 33 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. n. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le "Aree di riqualificazione e riconversione" includono ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l'evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.

DIRETTIVE

2. Il P.I. può introdurre nuove "Aree di riqualificazione e riconversione" o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole:
   a) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;
   b) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a P.U.A. e convenzionamento.
3. La riqualificazione si attua con interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso attraverso:
   a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
   b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell'edificato;
   c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
   d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse;

   anche attraverso
   e) il credito edilizio di cui al precedente Art. 6 delle presenti N.T.;
   f) la procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni;
   g) l'accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 10 delle presenti N.T;
   h) l'accordo di programma di cui all'Art. 7 della LR n. 11/2004;

   in variante agli strumenti urbanistici ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.

ART. 34 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. L'estensione effettiva delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, sono stabiliti dal P.I. nel rispetto dei limiti quantitativi massimi fissati per ciascun A.T.O., della quantità massima di consumo di suolo ammessa ai sensi della L.R. 14/2017 e compatibilmente con i vincoli e le fragilità presenti sul territorio.
2. I limiti fisici alla nuova edificazione di cui alla art.43 comma 1 let c) della L.R. 11/2004 sono determinati dai vincoli e limitazioni desumibili dalle tav 1 (Carta dei Vincoli) e tav. 3 (Carta delle Fragilità) del PAT stesso, rispettando i limiti fisici posti sul territorio (canali, strade, fossati, ecc.).

ART. 35 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. fissa le "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata, rispetto agli ambiti di urbanizzazione consolidata LR14/2017 e alle trasformazioni previste dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T..

DIRETTIVE

2. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
   a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
   b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
   c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo;
   d) attenersi prioritariamente alle "linee preferenziali di sviluppo insediativo".
3. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
4. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa e degli edifici isolati in zona agricola fatto salvo il rispetto dei "limiti fisici alla nuova edificazione", degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004 e dall'Art. 5 delle presenti N.T..
6. L'attuazione delle previsioni inerenti alle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale nell'ambito di trasformazione di via Runco Ovest, è condizionata alla realizzazione di idonei interventi di mitigazione idraulica diretti a ridurre la probabilità di conseguenze negative derivanti da eventi di dissesto idraulico, secondo quanto stabilito dal PGRA.

ART. 36 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI DI MAGGIORE RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. classifica quali "Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza" le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti.

DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà a disciplinare:
   a) le funzioni da confermare;
   b) le funzioni da trasferire;
   c) le funzioni da riconvertire;
   d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T:
   a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
   b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
   c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Fino alla approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G.C. previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

ART. 37 – CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA E TERRITORIALE, ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA RICONVERSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. I "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e alla riconversione" sono ambiti complessi da progettare in modo unitario, laddove l'elemento ordinatorio della trasformazione è lo spazio pubblico.
2. I Piani degli Interventi dovranno attuare le previsioni delle aree comprese negli Schemi direttori con attenzione ai temi trattati e agli obiettivi considerati.
   Le trasformazioni delle aree comprese o riferite a tali ambiti dovranno essere inserite, secondo un disegno unitario, in uno stesso Piano degli Interventi. In alternativa le trasformazioni inserite nei Piani degli Interventi dovranno comunque prevedere continuità con gli obiettivi e i temi trattati negli Schemi direttori.
3. Il PAT individua l'ambito di "Parco del S. Bellino" come "contesto territoriale destinato alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e alla riconversione".
4. Il piano persegue la valorizzazione paesaggistico ambientale con valenza turistico-ambientale di carattere regionale dell'ambito del Parco del S.Bellino attraverso la riqualificazione di un sistema di naturalistica che prevede la realizzazione di percorsi diretti alla mobilità dolce e lenta, connessione tra parte di città Meduna e la frazione di Brischè. Un sistema che attraverso la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi aperti e delle funzioni esistenti prevede uno studio unitario e un disegno urbano in continuità.

DIRETTIVE

5. Gli interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso si attuano anche attraverso l'utilizzo di:

a) perequazione urbanistica di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT;
b) credito edilizio di cui al precedente Art. 6 delle presenti NT;
c) accordo pubblico privato di cui al precedente Art. 10 delle presenti N.T;
d) accordo di programma di cui all'Art. 7 della LR n. 11/2004;

ad integrazione o in variante allo strumento urbanistico ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata o comunque il rilevante interesse pubblico degli interventi previsti.

4. Il PI può introdurre e/o modificare nuovi "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" nel rispetto dei contenuti previsti per i PUA dall'Art. 19 della LR n. 11/2004 e nel rispetto delle strategie e del dimensionamento del PAT e nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità analizzati in sede di VAS.

5. Per l'ambito individuato dal PAT "Parco del S.Bellino" valgono le direttive riportate di seguito:

a. L'attuazione delle previsioni del PAT per tale ambito potrà avvenire solo dopo l'inserimento dello stesso in un Piano degli Interventi che preveda uno specifico progetto, con la definizione di programmi che contengano la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste;

b. Le aree all'interno di tale ambito saranno attuate tramite PUA; le aree potranno anche essere oggetto di specifici Accordi ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 estesi a tutta o a parte dell'ambito individuato; la perimetrazione del PUA o dell'Accordo P/P dovrà essere definito in sede di Piano degli Interventi o con apposita Delibera di Consiglio Comunale;

c. In assenza di tali PUA le aree comprese dovranno essere specificatamente disciplinate dai Piani degli Interventi con attenzione alla salvaguardia degli obiettivi pubblici riconosciuti.

PARTE II: AZIONI STRATEGICHE – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 38 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. ha individuato le seguenti infrastrutture esistenti di maggior rilevanza:
   a) Via Dante Alighieri
   b) Via G.Garibaldi;
   c) Via Runco Ovest;
   d) Via Cesare Perocco;
   e) Via Postumia;
   f) Via Frattina

   quelle da potenziare/allargare:
   g) Via Bosco Albaredo

   oltre a quelle di nuova previsione:
   h) Bretella di Collegamento tra Via Bosco Albaredo e Via Fossamulano.
2. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:
   a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
   b) la moderazione del traffico nei tratti urbani;
   c) la riorganizzazione dei flussi di traffico;
   d) la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento e dal rumore;
   e) la qualificazione dei materiali e degli spazi.

DIRETTIVE

3. Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistente e di nuova previsione:
   a) la categoria di appartenenza;
   b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
   c) gli interventi di compensazione ambientale;
   d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
   e) gli interventi "complementari" riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali;
   f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l'arredo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Nella progettazione e realizzazione della viabilità di progetto dovranno:
   a) essere predisposte fasce di mitigazione lungo il tracciato stradale con il duplice intento di mitigare l'impatto paesaggistico e acustico – atmosferico dei nuovi tratti di viabilità. Dette fasce, costituite da siepi e fasce tampone, dovranno essere previste nei punti di interfaccia dell'infrastruttura con aree della Rete Ecologica o con suoli agrari ancora integri o in ambiti non ancora edificati in generale. Anche in prossimità di zone residenziali (esistenti o di progetto) dovranno essere studiati interventi di mitigazione dall'impatto acustico e paesaggistico da realizzarsi preferibilmente mediante la realizzazione di fasce vegetazionali.
   b) essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In linea generale si consiglia la realizzazione di una prima fascia di siepi e cespugli e di una

seconda fascia costituita da filari arborei. Per la seconda fascia si ritiene opportuno che l'interasse tra gli alberi sia valutato anche tenendo in considerazione la visibilità del tracciato stradale da parte degli utenti, ai fini di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi. In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

ART. 39 – PERCORSI CICLOPEDONALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola n. 4 "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua i principali "Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto" sui quali basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a:
   a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
   b) riqualificare la vita della gente e l'immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
   c) dare autonomia e indipendenza agli utenti "deboli" della strada.

DIRETTIVE

2. Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T..
3. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.
4. Gli strumenti di attuazione dovranno tener conto che le tipologie di percorsi e le soluzioni possibili sono diverse:
   a) Separazione
      sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento;
   b) Integrazione
      promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c'è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione;
   c) moderazione del traffico
      interventi puntuali all'assetto stradale finalizzati a trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
5. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a:
   a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
   b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
   c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
   d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
   e) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. I percorsi ciclopedonali interni al Sito Rete Natura 2000 SIC - IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, ZPS - IT3240013 - Ambito Fluviale del Livenza, dovranno:
   a) seguire preferibilmente il tracciato delle capezzagne esistenti;
   b) essere realizzati con l'impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la manutenzione della viabilità interpoderale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e

riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree e arbustive;

PARTE III: VALORI E TUTELE – SISTEMA STORICO AMBIENTALE

ART. 40 – VILLE VENETE E CONTESTI FIGURATIVI, PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE, CONI VISUALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. n. 4, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua i seguenti elementi di valore storico-culturale, monumentale e paesaggistico:
   a) "Ville venete individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete";
   b) contesti figurativi dei complessi monumentali (vedi P.T.C.P.);
   c) pertinenze scoperte da tutelare;
   d) edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale;
   e) coni visuali (vedi P.T.C.P.).

DIRETTIVE

2. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 24, 25 e 26 delle presenti N.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Per gli elementi elencati nel precedente comma 3, valgono le disposizioni normative previste negli Artt. 24,25 e 26 delle presenti N.T.

ART. 41 – AREE AGRICOLE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua le "Aree agricole" che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato destinate all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica.

DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., ad incentivare e favorire:
   a) le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;
   b) la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;
   c) le filiere corte agro-alimentari;
   d) la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;
   e) lo sviluppo del turismo rurale;
   f) lo sviluppo di nuclei residenziali.

3. Il P.I. provvederà, congiuntamente ai piani di settore e alle misure previste dal P.S.R., alla conservazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo assicurando:
   a) difesa dell'integrità del territorio e contrasto del consumo di suolo;
   b) valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;
   c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
   d) individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
   e) riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storico-territoriali e naturalistiche;
   f) controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
   g) disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio. Il P.I. dovrà individuare e classificare tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici;
   h) interventi finalizzati alla conservazione e ripristino delle tipologie del paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo
   i) tutela dei coni visuali e riduzione dell'inquinamento visivo-paesaggistico, determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture ed elettrodotti, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, adeguate misure di mitigazione;
   j) rinaturalizzazione del territorio agroforestale mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. In particolare dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal PSR:
      - le componenti della rete ecologica;
      - l'agricoltura biologica, in particolare nelle aree soggette a direttiva nitrati;
      - la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;
      - i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;
      - la tutela della risorsa idrica;
      - l'imboschimento di terreni agricoli e la realizzazione di ambienti forestati al fine di incrementare l'assorbimento di CO_2 e contemporaneamente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;

- fasce filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità

k) salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata compensazione, non rientrando tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi;

l) dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale;

m) ampliamento degli allevamenti esistenti solo in aderenza agli attuali, prescrivendo comunque adeguate misure di compensazione.

4. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;

b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T;

c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;

d) la ricognizione e l'adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all'edificazione in zona agricola nonché la disciplina degli interventi di recupero dei fabbricati esistenti, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;

e) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;

f) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività. La realizzazione delle serre fisse è comunque consentita esclusivamente:
   - in territorio agricolo prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell'area, da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurare la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio agricolo;
   - all'interno delle aree industriali non ampliabili da riconvertire, di cui al precedente Art. 35 delle presenti NT.;

g) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.);

h) le costruzioni prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado di cui prevederne la demolizione.

i) la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo;

j) specifiche aree nelle zone industriali dove collocare i fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale, che non possono essere ubicati in zona agricola.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Sono vietati gli interventi definiti dall'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che possono compromettere le scelte e/o interferire con gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo (Art. 35 delle presenti N.T.) e la viabilità di progetto (Art. 38 delle presenti N.T.) se non preventivamente concordati con gli enti preposti, all'interno di una fascia di 20 metri dall'asse viario di progetto individuato.

ART. 42 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tavola 4, "Carta delle Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.

2. La "Rete ecologica" è composta dall'insieme dei seguenti elementi:
   a) area nucleo – Core area (riconosciuta dal P.T.C.P.): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento.
   b) area di connessione naturalistica – Buffer Zone (individuate dal P.T.C.P.) che costituiscono il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali svolgendo una funzione di protezione ecologica e limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
   c) aree di completamento delle aree nucleo;

3. "Stepping zone" (individuate dal P.T.C.P.): isole ad elevata naturalità tra cui sono ricompresi i parchi delle Ville.
4. "Aree di potenziale completamento della rete ecologica" comprendono i principali corridoi fluviali, fiumi, torrenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsi dal D. lgs. 42/04 compreso l'ambito SIC - IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano e la ZPS - IT3240013 - Ambito Fluviale del Livenza.
5. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

6. Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:
   <u>Aree di potenziale completamento della rete ecologica</u>
   a) la regolamentazione della realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici attraverso:
      - la previsione di misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio;
      - l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico;
      - la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
   b) l'incentivazione e sostegno tecnico e finanziario alla gestione dell'agricoltura per il mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
   c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione;

Area Nucleo, Aree di connessione naturalistica, Aree di completamento delle aree nucleo, Stepping zone

d) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
e) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
f) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
g) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
h) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
i) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
j) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
k) la gestione dei boschi e delle foreste;
l) l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Aree di potenziale completamento della rete ecologica, Aree Nucleo, Aree di connessione naturalistica, Aree di completamento delle aree nucleo, Stepping zone

7. I progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA).

8. È fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari (che saranno puntualmente esplicitate nel PI) da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:
   a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
   b) ceduare con turni più brevi di 35 anni;
   c) formare nuovi sentieri;
   d) realizzare nuove edificazioni sparse;
   e) praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.

9. Sono ammessi solamente:
   a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione …);
   b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
   c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
   d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
   e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
   f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
   g) realizzazione di siepi e fasce boscate;
   h) Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di

incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione (edilizia ed urbanistica) nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete;

i) gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) dell'Art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 380/2001 e dall'Art. 10, L.R. 14/2009, purché compatibili con gli obiettivi del presente articolo.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.

ART. 43 – NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.

2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
   a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
   b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
   c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
   d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
   e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O., delle aree di urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa nel rispetto del Dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;

   ed in generale nell'ipotesi di:
   f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
      - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
      - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
      - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento.
   g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.

3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nei successivi articoli, solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l'intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell'Atto di Indirizzo regionale e definito nel successivo Allegato B "Ambiti Territoriali Omogenei" e nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti N.T..

4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
   a) Patrimonio edilizio storico
   b) Edificazione diffusa
   c) Attrezzature interesse collettivo
   d) Rete e corridoi ecologici
   e) Sicurezza idraulica
   f) Tutela del paesaggio
   g) Sistema depurazione
   h) Allevamenti
   i) Aree industriali
   j) Aree servizi
   k) Traffic calming

5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
   a) andamento demografico e composizione popolazione
   b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
   c) andamento mercato immobiliare
   d) criticità ambientali

e) sicurezza del territorio
f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)
g) andamento attività settore primario
h) andamento attività settore secondario e terziario
i) domanda/offerta di mobilità
j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale
k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale

6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 44 – NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O.

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 4 "Carta della trasformabilità" evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 3 A.T.O. così articolati:
   - A.T.O. n. 1 - Ambito Urbano
   - A.T.O. n. 2 - Ambito Produttivo
   - A.T.O. n. 3 - Ambito Agricolo
3. Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente, nell'Allegato B alle presenti N.T., per ogni singolo Ambito.

ART. 45 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – "Testo Unico dell'ambiente" e s.m.i.
- Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024;
- Regolamento Regionale n. 3 del 9 gennaio 2025.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

2. L'A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
3. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali (con relativi indicatori ex ante e periodicamente aggiornati) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

ARIA						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Superamenti dei limiti normativi di concentrazione degli inquinanti in atmosfera (COV, PM_{10}, O_3, H_2S e C_6H_6)	n	ARPAV	S	annuale/mensile	- Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente. - Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	0

ACQUA						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici (superficiali e sotterranei)	Varie [indici definiti dalla normativa vigente]	Vari * (ARPAV, Provincia, etc.)	S	quinquennale	Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	Classe elevata/buona
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n localizzazione caratteristiche	Comune ASL ARPAV	P	annuale	Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	0

***** Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale.

SUOLO/PAESAGGIO						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**

SUOLO/PAESAGGIO						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Consumo di suolo agricolo (suolo agricolo/superficie comunale)	%	Comune	P	biennale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale. - Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli.	Minimizzare utilizzo suolo agricolo

BIODIVERSITA'						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Superfici soggette a forme di tutela naturalistica	mq	Comune, Provincia, Regione	R	quinquennale	Conservazione della biodiversità e miglioramento delle connessioni ecologiche	Tutela dello stato di fatto e incremento superficie aree protette
Sviluppo di siepi e fasce tampone	Km/ha	Comune	S/R	biennale	Conservazione della biodiversità e miglioramento delle connessioni ecologiche	Tutela dello stato di fatto e incremento sviluppo lineare e connessione tra gli elementi

PATRIMONIO CULTURALE, STORICO ED ARCHITETTONICO						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Interventi sul patrimonio storico-colturale	%	Comune	R	Comune	Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-colturale	Recupero progressivo degli edifici di archeologia industriale ancora in stato di degrado

INQUINANTI FISICI						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Rumore						
Aggiornamento Piano di Zonizzazione Acustica	-	Comune	R	In base alla variazione della zonizzazione di piano	Garantire il benessere della popolazione rispetto all'inquinamento acustico	-

POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Attuazione sup. espansioni produttive e residenziali	mq, mc	Comune	S	biennale	Verifica effettiva necessità di individuazione di nuove aree da urbanizzare prima che vengano attuate le aree già previste	-
Aree residenziali poste in prossimità di attività produttive (distanza inferiore 100 m)	mq	Comune	I	annuale	Riduzione dell'esposizione della popolazione residente ai fattori di pressione associabili alla presenza di attività industriali (rumore, emissioni in atmosfera, etc.).	Riduzione superficie di aree vicine ad attività produttive

SISTEMA PRODUTTIVO

INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSIR	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Valore obiettivo
Settore terziario						
Sviluppo percorsi turistici	Km/ha	Comune	S	biennale	Incentivare il turismo sostenibile	Incremento della rete di percorsi

MOBILITA'						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Dotazione di piste ciclabili *	km / km	Comune	D	biennale	Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale.	30%
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità o traffico	ubicazione e caratteristiche	Comune - polizia stradale	D	annuale	Controllo del traffico e miglioramento flussi di traffico	-

***** km piste ciclabili esistenti / km rete stradale

ENERGIA						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Presenza di edifici pubblici alimentati da energia rinnovabile	n	Comune	R	biennale	Incentivare l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia	Incremento n. edifici alimentati da energia rinnovabile

RIFIUTI						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Produzione pro capite di rifiuti	Kg/ab/giorno	SAVNO	P	annuale	Diminuzione costi smaltimento rifiuti	Diminuzione media annuale
Raccolta differenziata	%	SAVNO	R	annuale	Minimizzazione impatto ambientale rifiuti	100%

RISCHI NATURALI ED ANTROPICI						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	Diminuzione rischio idrailico
Fenomeni di dissesto idrogeologico	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	Diminuzione rischio geologico

SOTTOSERVIZI						
INDICATORI	**u. m.**	**fonte dei dati**	**DPSIR**	**Note/periodicità monitoraggio**	**Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato**	**Valore obiettivo**
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Comune, SISP S.r.l	D	annuale	Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.	100%
Perdite dalla rete acquedottistica	%	Comune, SISP S.r.l	P	annuale		0
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Comune, SISP S.r.l	D	annuale	Promuovere un uso sostenibile del suolo, prevenendo fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	100%

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
AREA PIANETA SCELTA II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali					
II.2 Raggiungere la neutralità del consumo di suolo netto e combattere il degrado e la desertificazione / 4.Per un territorio attrattivo: tutelare e valorizzare l'ecosistema socio - ambientale 5. Ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità	Recupero e riqualificazione degli ambiti residenziali e produttivi (SR_01, SP_01…)	Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione Individuazione delle aree di riqualificazione e riconversione; esse includono ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri di criticità od obsolescenza principalmente dovuti a processi di dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l'evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento.	Superfici già impermeabili oggetto di interventi di demolizione-ricostruzione, rifunzionalizzazione, riqualificazione, recupero (m^2). Superfici de-impermeabilizzate in aree urbane (m^2).	Consumo di suolo (ha)	Variazione consumo di suolo netto (ha)

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
AREA PERSONE III. Promuovere la salute e il benessere					
II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali / 5. Per una riproduzione del capitale naturale: ridurre l'inquinamento di aria acqua e terra:3. Ridurre i fattori di inquinamento dell'acqua	Saturare le aree esistenti considerate come idonee per strutturazione e vocazione (SP_	Linee preferenziali di sviluppo a destinazione residenziale	Numero di nuove edificazioni	% Popolazione allacciata alla rete fognaria	Variazione % Popolazione allacciata alla rete fognaria

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
I. Arrestare la perdita di biodiversità					
I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste / 5. Per una riproduzione del capitale naturale: ridurre l'inquinamento di aria acqua e terra:4. Tutelare l'ecosistema ambientale	Tutela delle formazioni lineari presenti sul territorio costituenti le forme del paesaggio	Individuazione degli interventi di mitigazione e qualificazione paesaggistica Definizione della rete ecologica	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (N per tipo intervento)	Interventi per la tutela e la conservazione della biodiversità e delle connessioni ecologiche	Variazione degli interventi per la tutela e la conservazione della biodiversità e delle connessioni ecologiche

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali					
III.2 Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni / 5. Per una riproduzione del capitale naturale: ridurre l'inquinamento di aria acqua e terra: 4. Tutelare l'ecosistema ambientale e promuovere interventi di mitigazione del cambiamento climatico, 5. Incentivare il turismo sostenibile e la diffusione della mobilità dolce.	Interventi puntuali per il miglioramento dell'accessibilità ai centri abitati Implementazione della rete di percorsi ciclabili, pedonali e sentieristici con l'obiettivo di creare condizioni di mobilità alternative al veicolo privato	Individuazione delle infrastrutture viarie di maggiore rilevanza (esistenti e in programma)	Nuove infrastrutture stradali, interventi su infrastrutture esistenti (m^2 o Kml) Percorsi ciclopedonali presenti (Kml)	Ambiti urbani degradati (m^2 e %) Nuovi Percorsi ciclopedonali (Kml)	Variazione degli Ambiti urbani degradati (m^2 e %) Variazione dei percorsi ciclopedonali esistenti (Kml)

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali					
III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-	Messa a sistema degli elementi del territorio aperto (aree verdi e spazi pubblici)	Individuazione dei servizi di interesse comune di maggiore rilevanza	Nuovi Spazi e attrezzati a parco e per il gioco e per lo	Popolazione residente: 1. totale (ab/Anno)	Variazione Popolazione residente:

rurali / 4.Per un territorio attrattivo: tutelare e valorizzare l'ecosistema socio - ambientale 5. Ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità			sport (m2)	2. borghi, frazioni/contrade (ab/Anno)	1. totale (ab/Anno) 2. borghi, frazioni/contrade (ab/Anno)
	Rafforzamento del sistema degli spazi e delle attrezzature collettive esistenti e di progetto (scuole, aree sportive, parchi, etc.) ricollocandoli all'interno di un disegno caratterizzato dalla continuità delle connessioni tra i diversi luoghi e dai materiali vegetali utilizzati	Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione	Interventi di forestazione (m^2 per tipologia di specie arborea)	Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (%)	Variazione incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali					
III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei paesaggi / 4.Per un territorio attrattivo: tutelare e valorizzare l'ecosistema socio - ambientale 5. Ridurre il consumo di suolo, aumentare le aree verdi nei tessuti urbani e periurbani, tutelare e valorizzare il sistema delle aree naturali protette e la biodiversità	Valorizzazione e riuso di edifici e complessi storici di elevato valore	Individuazione delle invarianti di natura geologica, paesaggistica, ambientale, agricola produttiva e storico-monumentale ed architettonica	Progetti di rigenerazione urbana (N Progetti attivati e realizzati e % sul totale dei progetti)	Ambiti urbani degradati (m2 e %)	Variazione degli Ambiti urbani degradati (m2 e %)
	Gestione della trasformazione dei manufatti agricoli non più utilizzabili	Individuazione degli interventi di mitigazione e qualificazione paesaggistica	Recupero e riuso di fabbricati esistenti per attività o residenze (m2 per nuova destinazione d'uso)	Consumo di suolo agricolo	Variazione consumo di suolo agricolo

SNSvS /SRSvS Obiettivo	OBIETTIVO PAT	AZIONE PAT	Indicatore di processo	Indicatore di contesto	Indicatore di contributo
V. PROMUOVERE SOSTENIBILITA' E SICUREZZA DI MOBILITA' E TRASPORTI					
V.1 Garantire infrastrutture sostenibili / 5. Per una riproduzione del capitale naturale: ridurre l'inquinamento di aria acqua e terra: 2. Ridurre i fattori di inquinamento dell'aria, 5. Incentivare il turismo sostenibile e la diffusione della mobilità dolce	Interventi puntuali per il miglioramento dell'accessibilità ai centri abitati	Individuazione delle infrastrutture viarie di maggiore rilevanza (esistenti e in programma)	Nuove infrastrutture stradali, interventi su infrastrutture esistenti (m2 o Kml)	Flussi di traffico nelle principali infrastrutture stradali (Traffico Giornaliero Medio per veicoli leggeri e veicoli pesanti)	Variazione Flussi di traffico nelle principali infrastrutture stradali (Traffico Giornaliero Medio per veicoli leggeri e veicoli pesanti)
	Implementazione della rete di percorsi ciclabili, pedonali e sentieristici con l'obiettivo di creare condizioni di mobilità alternative al veicolo privato		Nuovi Percorsi ciclopedonali (Kml)	Percorsi ciclopedonali già presenti (Kml)	Variazione dei percorsi ciclopedonali (Kml)

4. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.
5. In sede di monitoraggio dovrà essere data corretta attuazione delle misure di controllo e prevenzione previste nel Rapporto Ambientale, nonché di quanto prescritto da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati.
6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
7. Ai sensi del comma "2-bis." dell'"Art. 18 Monitoraggio" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità procedente dovrà trasmettere periodicamente la reportistica derivante dall'attuazione del "Monitoraggio" alla competente Commissione Regionale per la VAS della Regione del Veneto.

ART. 46 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – "Testo Unico dell'ambiente" e s.m.i.
- Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024;
- Regolamento Regionale n. 3 del 9 gennaio 2025.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali che vengono di seguito riportate

Misure di sostenibilità per gli interventi presso le Linee preferenziali di sviluppo a destinazione residenziale su via Runco Ovest

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS LSR 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS LPR 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS LSR 3	Contenimento emissioni da impianti	Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l'energia solare passiva. La realizzazione delle aree verdi dovrà considerare la presenza della viabilità: lungo il perimetro delle aree di intervento verso la viabilità esistente risulterà opportuno l'inserimento di elementi arboreo arbustivi con funzione di fascia filtro.
MIS LSR 4	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici.
MIS LSR 5	Gestione dei reflui nella fase di esercizio	Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
MIS LSR 6	Tutela del suolo e delle acque	in fase di progettazione dovranno essere individuati sistemi adeguati di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue ed il disegno del verde dovrà essere progettato anche al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
		riequilibrare il deflusso delle acque piovane. I progetti di intervento dovranno seguire le prescrizioni pertinenti del PGRA per le aree a pericolosità idraulica.
MIS LSR 7	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.
MIS LSR 8	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS LSR 9	Tutela della qualità estetica del tessuto urbano	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Potranno allo scopo essere impiegate anche essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle nuove aree urbane.
MIS LSR 10	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS LSR 11	Risparmio idrico	Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove ritenuto idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche.
MIS LSR 12	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Misure di sostenibilità per gli interventi presso le Linee preferenziali di sviluppo a destinazione produttiva lungo via San Marco

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS LSP 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS LSP 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS LSP 3	Contenimento emissioni da impianti	Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l'energia solare passiva. La realizzazione delle aree verdi dovrà considerare la presenza del filare già indicato come invariante.
MIS LSP 4	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici.
MIS LSP 5	Gestione dei reflui nella fase di esercizio	Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
MIS LSP 6	Tutela del suolo e delle acque	in fase di progettazione dovranno essere individuati sistemi adeguati di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue ed il disegno del verde dovrà essere progettato anche al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane. I progetti di intervento dovranno seguire le prescrizioni pertinenti del PGRA per le aree a pericolosità idraulica.
MIS LSP 7	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.
MIS LSP 8	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS LSP 9	Tutela della qualità estetica del tessuto	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
	urbano	coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Potranno allo scopo essere impiegate anche essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle nuove aree urbane.
MIS LSP 10	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS LSP 11	Risparmio idrico	Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove ritenuto idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche.
MIS LSP 12	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.
MIS LSP 13	Gestione del traffico	Il progetto di intervento, poiché insiste su via San Marco, già segnalata in sede di consultazione come viabilità su cui porre attenzione in quanto sulla stessa va ad immettersi il traffico della zona industriale di Meduna in comune di Pasiano di Pordenone, dovrà verificare la capacità di detta Viabilità di assorbire il traffico generato tenuto conto del traffico già presente ed adottare misure tali da minimizzare i volumi di traffico generati sulla stessa.

Misure di sostenibilità per gli interventi presso le Aree di riqualificazione e riconversione (ambito su Via Cà Michiel ed ambiti su Via Postumia)

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS ARR 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS ARR 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS ARR 3	Contenimento emissioni da impianti	Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l'energia solare passiva.
MIS ARR 4	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici.
MIS ARR 5	Gestione dei reflui nella fase di esercizio	Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
		esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
MIS ARR 6	Tutela del suolo e delle acque	Per le aree di trasformazione ricadenti all'interno degli "ambiti prioritari per la protezione del suolo" e degli "ambiti di riequilibrio dell'ecosistema" definiti dal Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE), si ritiene che in fase di progettazione dovranno essere individuati sistemi adeguati di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue ed il disegno del verde dovrà essere progettato anche al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane. Gli interventi dovranno assumere le indicazioni e prescrizioni pertinenti del PGRA.
MIS ARR 7	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica allegato al PI per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.
MIS ARR 8	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS ARR 9	Tutela della qualità estetica del tessuto urbano	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Potranno allo scopo essere impiegate anche essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle nuove aree urbane.
MIS ARR 10	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS ARR 11	Risparmio idrico	Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove ritenuto idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche.
MIS ARR 12	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.
MIS ARR 13	Tutela della salute della popolazione	In fase di demolizione di edifici esistenti precedentemente ad uso produttivo e nella sistemazione delle aree esterne a detti edifici dovrà essere posta particolare attenzione al ritrovamento di materiali inquinati (ad es. amianto) ed alla presenza di inquinamenti nel suolo, in conseguenza dei quali dovranno essere attivate le procedure previste dal D. Lgs. 152/06 e smi.

Gli ambiti su Via Postumia sono soggetti a vincolo paesaggistico per cui gli interventi dovranno essere supportati dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Misure di sostenibilità per le trasformazioni possibili presso gli ambiti di urbanizzazione consolidata

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS AUC 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS AUC 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS AUC 3	Contenimento emissioni da impianti	Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l'energia solare passiva.
MIS AUC 4	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici.
MIS AUC 5	Gestione dei reflui nella fase di esercizio	Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
MIS AUC 6	Tutela del suolo e delle acque	in fase di progettazione dovranno essere individuati sistemi adeguati di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue ed il disegno del verde dovrà essere progettato anche al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane. I progetti di intervento dovranno seguire le prescrizioni pertinenti del PGRA
MIS AUC 7	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.
MIS AUC 8	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS AUC 9	Tutela della qualità estetica del tessuto urbano	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Potranno allo scopo essere impiegate anche

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
		essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle nuove aree urbane.
MIS AUC 10	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS AUC 11	Risparmio idrico	Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove ritenuto idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche.
MIS AUC 12	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Eventuali trasformazioni entro i vincoli paesaggistici dovranno essere supportate dalle autorizzazioni previste per legge.
Negli ambiti che si sovrappongono con il vincolo cimiteriale dovranno rispettare le pertinenti norme. Come indicato all'art. 21 delle NTA del PAT: *Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.*

Misure di sostenibilità per le trasformazioni possibili entro gli ambiti di edificazione diffusa

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS AED 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS AED 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS AED 3	Contenimento emissioni da impianti	Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 in relazione alla quota di energia che deve essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La realizzazione delle aree verdi dovrà seguire criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. Qualora gli spazi a disposizione lo permettano gli edifici potranno essere orientati in maniera tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale ed ottimizzare l'energia solare passiva.
MIS AED 4	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici. Dovrà essere garantita la tutela delle aree naturali presenti esternamente agli ambiti.
MIS AED 5	Gestione dei reflui nella fase di esercizio	Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
		difficoltà di collegamento. Le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. Dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
MIS AED 6	Tutela del suolo e delle acque	in fase di progettazione dovranno essere individuati sistemi adeguati di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue ed il disegno del verde dovrà essere progettato anche al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane. I progetti di intervento dovranno seguire le prescrizioni pertinenti del PGRA per le aree a pericolosità idraulica.
MIS AED 7	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.
MIS AED18	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS AED 9	Tutela della qualità estetica del tessuto urbano	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Potranno allo scopo essere impiegate anche essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle aree.
MIS AED 10	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS AED 11	Risparmio idrico	Dovranno essere impiegate tecnologie in grado di ridurre i consumi idrici ed eventualmente, ove ritenuto idoneo, prevedere sistemi di recupero e riuso delle acque grigie e delle acque meteoriche.
MIS AED 12	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Misure di sostenibilità per nuove infrastrutture viabilistiche e rotatorie previste dal PAT

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS IV 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS IV 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS IV 3	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici. Dovrà essere garantita la tutela di siepi e filari.
MIS IV 4	Gestione dei reflui nella fase di esercizio	Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
MIS IV 5	Tutela del suolo e delle acque	in fase di progettazione dovranno essere individuati sistemi adeguati di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento ed il disegno del verde dovrà essere progettato anche al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane. I progetti di intervento dovranno seguire le prescrizioni pertinenti del PGRA per le aree a pericolosità idraulica.
MIS IV 6	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dallo studio di compatibilità idraulica per il corretto smaltimento delle acque meteoriche e la prevenzione del rischio idraulico.
MIS IV 7	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS IV 8	Tutela della qualità estetica del tessuto urbano	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Dovranno essere impiegate essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle aree.
MIS IV 9	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS IV 10	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Essendo la rotatoria su Via Livenza in area di completamento della rete ecologica l'art. 42 delle NTA prevede che il PI regolamenti la realizzazione di infrastrutture attraverso la previsione di misure di mitigazione mirate alla ricostruzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio.

Misure di sostenibilità per i nuovi percorsi ciclabili previsti dal PAT

MISURE	Obiettivo	Prescrizione
MIS IC 1	Contenimento emissioni dai mezzi di cantiere	Dovrà essere garantita la corretta manutenzione dei mezzi motorizzati nel rispetto della normativa vigente.
MIS IC 2	Contenimento produzione di polveri	Potrà essere utilizzata la bagnatura al fine di limitare la produzione di polveri.
MIS IC 3	Tutela del suolo e delle acque da possibili sversamenti in fase di cantiere	Al fine di prevenire sversamenti accidentali è necessario garantire il corretto uso e manutenzione dei macchinari. Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione. Possono essere inoltre adottate misure cautelari quali la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici. Dovrà essere garantita la tutela di siepi e filari.
MIS IC 4	Gestione del rischio idraulico	Gli interventi dovranno rispettare le pertinenti norme del PGRA
MIS IC 5	Conservazione del suolo fertile	Negli interventi che comportano asportazione di suolo (ad es. per la realizzazione delle fondazioni, etc), il materiale di sterro dovrà essere trattato in modo da preservarne la fertilità e riutilizzato. Nel corso della fase di cantiere il terreno avente capacità agronomiche, privo di contaminazioni ad opera di inquinanti, potrà essere accuratamente accantonato e destinato ad interventi di ricomposizione per opere a verde o riutilizzato in zona agricola comunque nel rispetto della normativa vigente. Dovranno essere utilizzati macchinari idonei in funzione della topografia e della superficie del sito d'intervento nonché della distanza di spostamento del materiale.
MIS IC 6	Tutela della qualità estetica del tessuto urbano	Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico. La scelta delle tipologie costruttive, dei materiali e dei colori dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico o comunque inserirsi in maniera armonica nello stesso. Quando possibile dovranno essere impiegate essenze vegetali in grado di incrementare la valenza paesaggistica delle aree.
MIS IC 7	Utilizzo compatibile delle risorse	Sono da preferire materiali naturali, riciclabili e maggiormente sostenibili e procedure che minimizzino la produzione di rifiuti.
MIS IC 8	Gestione dei rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti secondo la normativa attualmente vigente. Si ricorda che le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione sono qualificate come rifiuti speciali e pertanto devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER riportati nell'Allegato D della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati i criteri definiti dalla DGRV 1773/2012, separando preliminarmente le parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.

Misure di cui alla nota prot. 94209 del 17/10/2024 di ARPAV

In fase attuativa si raccomanda di dare evidenza degli interventi di efficientamento energetico degli edifici, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa legnosa e all'incentivazione della mobilità sostenibile. Dovrà inoltre essere data evidenza degli interventi di potenziamento del verde.

Nella progettazione della mobilità lenta dovranno essere considerate le indicazioni progettuali di cui alle "Linee guida per la progettazione delle ciclovie regionali e dei collegamenti secondari contenute nel Piano regionale della mobilità ciclistica (P.R.M.C.)" della Regione del Veneto attualmente adottato e in fase di approvazione.

Prescrizioni di cui alla relazione istruttoria tecnica 49/2025 per la valutazione di incidenza

E' ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

a. Non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss. Mm. Ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017)
b. L'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la valutazione di incidenza del PAT
c. Ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 357/97 e ss. Mm. Ii. Per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
d. Non sia in contrasto con il Piano Faunistico Venatorio regionale 2022 – 2027 dal momento che parte dell'ambito di Piano ricade all'interno della ZRC Brische;

Viene inoltre prescritto:

1. Non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie prevedendo il rafforzamento ovvero l'incremento delle condizioni ecotonali con particolare riferimento alle aree rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi / urbanistici ed infrastrutturali, attuabile anche mediante idonee fasce arboreo arbustive con struttura plurifilare e multiplana di adeguata ampiezza nel settore planiziale);
3. Perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologico funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Gli interventi di miglioramento ambientale andranno definiti in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di piano in argomento ricadenti ovvero contermini ai siti Natura 2000, alle aree di connessione ecologica – funzionale anche con essi e ai contesti territoriali destinati alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale alla riqualificazione e alla riconversione (Parco San Bellino);
4. Garantire la permeabilità al paesaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria min grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
5. Impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una corrispondente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. Di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Meduna di Livenza, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

È raccomandata la trasmissione da parte del Comune della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione del

piano, dettagliato e georiferito secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della DGR n. 1400/2017.

2. Dovrà essere data corretta attuazione delle misure di controllo e prevenzione sopra evidenziate.
3. Al di fuori delle fattispecie non rientranti nel campo di applicazione definito dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 3 del 09/01/2025, i PUA e le varianti alla strumentazione urbanistica comunale (PAT e PI) saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, per le parti non valutate nel PAT, fatta salva e impregiudicata la possibilità di richiedere l'attivazione della procedura di VAS ordinaria ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, qualora ritenuto necessario.

ART. 47 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- L. n. 133 del 06.08.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- DPR n. 160 del 07.09.2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- DGRV 15 marzo 2010, n. 832 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)".
- Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".
- Circolare n. 1 del 20 gennaio 2015 Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8.
- D.G.R. n. 2045 del 19 novembre 2013 ". Approvazione delle linee guida per l'omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere ed in applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio definiti nel Titolo II delle presenti N.T.

DIRETTIVE

2. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le varianti di cui al D.P.R. n. 447/98 e s.m.i., alla L. n. 133/2008 e al DPR n. 160/2010, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
   a) è da escludere la possibilità di:
      - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
      - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
      - interessare aree destinate a servizi che incidono sul Dimensionamento del piano;
      - interessare attività già oggetto di variante di P.R.G.C. redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
      - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
      - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
   b) è necessario:
      - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 47 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
      - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;

- garantire il rispetto degli standards urbanistici;
- ricondurre le Norme Tecniche degli interventi in variante al P.R.C. ai principi definiti dall'Art. 4 delle presenti N.T. riguardanti la perequazione;
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. L'applicazione della procedura dello SUAP, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, alla L. n. 133/2008 e al DPR n. 160/2010 deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT ed è ammissibile solo ed esclusivamente nelle seguenti fattispecie:
   a) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive "ampliabili" riconducibili al precedente Art. 34 delle presenti N.T. anche in ampliamento alla Z.T.O. di appartenenza;
   b) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive "non ampliabili" riconducibili al precedente Art. 35 delle presenti N.T. senza ampliamento della Z.T.O. di appartenenza.

4. Gli interventi di ampliamento regolamentati dallo SUAP sono ammessi alle seguenti condizioni:
   a) la superficie lorda di pavimento in ampliamento destinata all'attività non può essere superiore a tre volte di quella esistente alla data di adozione del PAT.
   b) la superficie lorda di pavimento complessiva dell'attività una volta ampliata non può essere superiore a 5.000 mq.

ART. 48 - LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012, "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La localizzazione delle medie e grandi strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq deve essere uniformata alle normative di settore vigenti e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

2. Il P.I. localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni:
   a) compatibilità ambientale:
      - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
      - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
      - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
      - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
   b) compatibilità insediativa:
      - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
      - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
   c) compatibilità relazionale:
      - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
      - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
      - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
      - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
   d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
      - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
      - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
      - valutazione degli elementi di arredo urbano;
      - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 49 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G.C. vigente fatto salvo quanto previsto dalle misure di salvaguardia. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G.C. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.

2. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
   a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
   b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi limitatamente alle parti con esso incompatibili salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli:
   - edifici produttivi in zona impropria,
   - degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo,
   - degli edifici di valenza storico-testimoniale

   derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.

ART. 50 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.

2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
   a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
   b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
   c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
      - non incorre in nessun motivo di diniego;
      - è conforme al P.A.T. adottato.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.d.A.	Piano d'Area
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.S.R.	Programma Sviluppo Rurale
P.T.C.P.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO A: CONSUMO DI SUOLO

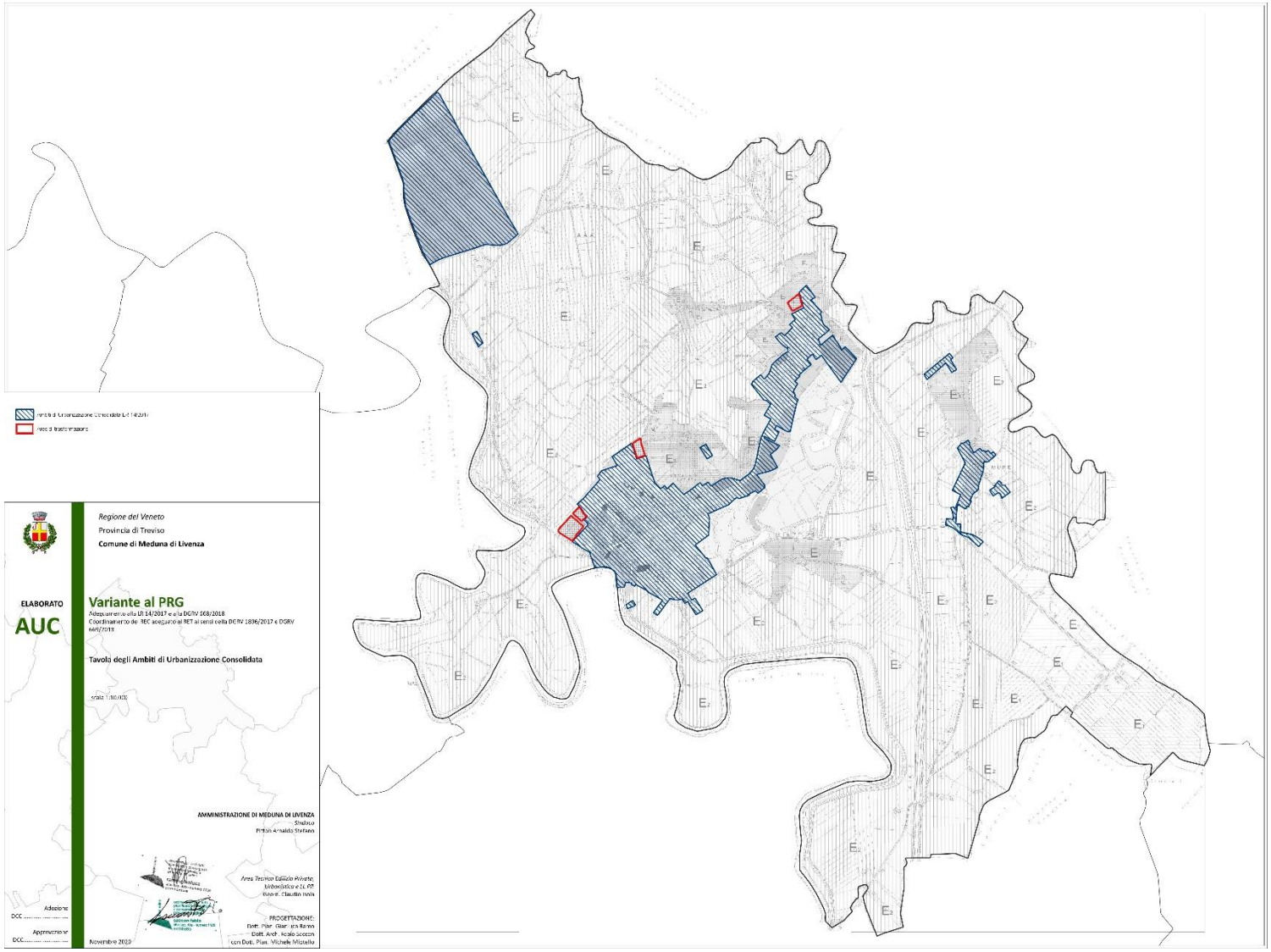

ALLEGATO B: AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

A.T.O. 1 – AMBITO URBANO

A.T.O.	**1**	***Ambito Urbano***

L'A.T.O. n. 1 ha una superficie pari a Ha **166,51** e comprende il nucleo urbano di Meduna-Brischè-Mure, ed è situato nella porzione centrale del territorio comunale. Si connota come ambito consolidato urbanizzato principale lungo via Dante Alighieri, G. Garibaldi e G.Pascoli.

Carico residenziale aggiuntivo			***Standard urbanistici*** *mq*
Residenziale	mc	25.900	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc

Abitanti teorici	**num.**	113

Consumo di suolo	mq	18.900
Aree di riqualificazione	mq	23.900
Aree compromesse	mq	0

A.T.O. 2 – AMBITO PRODUTTIVO

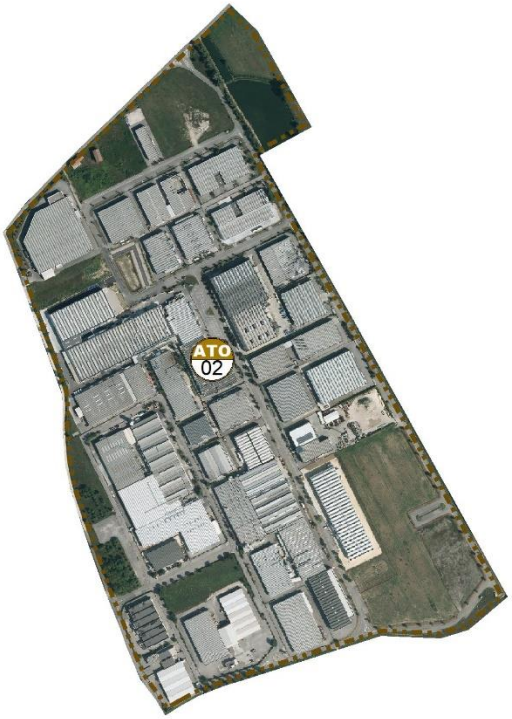

A.T.O.	2	Ambito Produttivo

L'A.T.O. n. 3 ha una superficie pari a Ha **55.64** comprende il polo produttivo e logistico localizzato nel quadrante nord-occidentale del territorio comunale ed è accessibile dalla viabilità del territorio comunale vias Luigi Balio, esistente e di progetto.

Carico residenziale aggiuntivo			*Standard urbanistici* *mq*
Residenziale	mc	0	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	0	
Consumo di suolo area produttiva	mq	21.740	
Aree di riqualificazione	mq	0	
Aree compromesse	mq		

A.T.O. 3 – AMBITO AGRICOLO

A.T.O.	3	Ambito Agricolo

L'A.T.O. n. 4 ha una superficie pari a **Ha 1299,15** e comprende il corridoio ecologico del Fiume Livenza e il territorio rurale dell'intero territorio comunale ed è carettizzato per la sua vocazione ambientale e paesaggistica.

Carico residenziale aggiuntivo			*Standard urbanistici* *mq*
Residenziale	mc	0	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	0	
Consumo di suolo	mq	0	
Aree di riqualificazione	mq	0	
Aree compromesse	mq	0	